

in merito alla ripartizione dei proventi della casa da gioco i sottoscritti deputati hanno depositato una proposta di legge che modifica sostanzialmente le attuali percentuali;

tali percentuali risultano così ripartite: 30,50 per cento allo Stato, 38 per cento al comune di Campione e 31,50 per cento alla società che gestisce la casa da gioco. Anche l'amministrazione provinciale partecipa alla suddivisione dei proventi destinando gli stessi per opere pubbliche da realizzare sul territorio;

al 30 giugno, in virtù di quanto sopra riportato, i proventi della casa da gioco ammontano a 63.320.561 di franchi svizzeri così distribuiti: circa 24 milioni di franchi al comune di Campione; circa 20 milioni di franchi alla società e più di 19 milioni di franchi allo Stato italiano;

sulla gestione dei proventi della casa da gioco di Campione da parte di codesto Ministero non c'è mai stata chiarezza -:

come siano stati utilizzati i fondi pervenuti dal casinò di Campione negli anni scorsi;

se, alla luce della proposta di legge depositata dai sottoscritti e delle esigenze economico finanziarie dell'amministrazione provinciale di Como, il Governo intenda rinunciare alla propria quota dei proventi della casa da gioco di Campione;

quali e quanti proventi delle altre case da gioco abbia mai incassato il ministero dell'interno e, nel caso, quale destinazione abbiano avuto. (3-05109)

ANGHINONI. — *Ai Ministri delle finanze del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

appaiono sempre più verosimili le informazioni che vogliono il gruppo Fiat in procinto di riassetare il proprio gruppo industriale anche attraverso la vendita o la fusione dei marchi automobilistici « Fiat », « Alfa Romeo » e « Ferrari » con altro marchio industriale estero;

notoriamente la storia della Fiat è la storia delle relazioni industriali e della politica italiana, storie vicendevolmente influenzatesi e intrecciate, spesso « de facto » in un rapporto di mutualità;

all'epoca della vendita dei Marchi « Alfa Romeo » e « Ferrari », più attori sociali e politici ritennero « politicamente corretto » che tali marchi, simboli prestigiosi dello stile italiano nel mondo ancorché ormai offuscati, fossero saldamente detenuti in Italia, e di qui le agevolazioni e la tolleranza per l'acquisizione nel gruppo Fiat;

l'onere per l'acquisto dei suddetti marchi, ritenutoli patrimonio di tutti gli italiani, fu quindi « socializzato » aumentando l'accesso del gruppo industriale Fiat, alla cassa integrazione guadagni dei lavoratori, prevedendo sgravi fiscali in capo alle società del gruppo stesso, rinnovando il parco macchine, anche nel settore agricolo, degli italiani attraverso i periodici contributi alle rottamazioni e così via facendo;

ad oggi non è ancora saputo quanto lo Stato abbia effettivamente incassato dalla cessione della « Alfa Romeo » al gruppo « Fiat » -:

quali provvedimenti legislativi, fiscali ed economici intenda intraprendere a salvaguardia degli interessi dei cittadini i quali, qualora il gruppo Fiat cedesse ad altri in qualsiasi forma, vendita o fusione, i propri marchi, sarebbero di fatto espropriati del loro patrimonio e per il recupero di quelle somme elargite negli anni, nel momento in cui vengono meno, per volontà degli azionisti Fiat, le finalità che motivarono tali scelte. (3-05110)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

FINI, BONO, ALEMANNI, ARMANI, BUONTEMPO, FIORI, GASPARRI, GRAMAZIO, PROIETTI, SAVARESE, STORACE e URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti*

e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

Se siano a conoscenza del sistema di gestione e controllo della circolazione, specie in ordine agli autobus turistici, adottato dal comune di Roma in occasione del grande Giubileo del 2000;

se siano a conoscenza che oltre il 60 per cento del turismo organizzato che visita Roma, come peraltro avviene in qualsiasi altra città del mondo, si articola attraverso l'utilizzo degli autobus turistici, che costituiscono il mezzo fondamentale ed indispensabile per lo spostamento e l'assistenza dei gruppi;

se, in particolare, siano a conoscenza che il comune di Roma ha inopinatamente ed illogicamente previsto un rigido divieto di circolazione e sosta degli autobus turistici, incentrato sull'inibizione permanente dell'accesso in un'ampia zona del centro storico, che coincide sostanzialmente con le mura aureliane e la zona circostante la Città del Vaticano;

se siano inoltre a conoscenza che analoga inibizione è stata imposta anche in una vasta zona comprendente il grande raccordo anulare e che l'accesso, la circolazione e la sosta autorizzate sono previsti solo per gli autobus turistici provvisti di apposita prenotazione e lasciapassare onerosi, validi però esclusivamente per raggiungere parcheggi assegnati;

se siano a conoscenza dell'obbligo di transito e registrazione ai *check point* dalle ore 0,00 alle ore 24,00 per tutti gli autobus turistici in arrivo in città, con il divieto assoluto di sosta e di fermata per gli autobus turistici al di fuori dei parcheggi assegnati e divieto di circolazione al di fuori degli itinerari consentiti;

se siano consapevoli che con tali rigide imposizioni, si è determinato un pesante condizionamento per tutti i turisti in visita alla capitale, costretti a inaccettabili trasbordi per poter usufruire degli appositi bus messi a disposizione dal comune all'interno del centro storico che, però, es-

sendo mezzi pubblici, non possono oggettivamente sostituire i servizi normalmente forniti dai pullman turistici;

se non ritengano oltre che illogico e palesemente irragionevole, anche una fortissima remora al mantenimento dei sostenuti flussi turistici previsti, che i gruppi in visita alla capitale, composti per lo più da stranieri in età avanzata, siano costretti a lasciare i loro naturali mezzi di trasporto presso i parcheggi e, appunto, costretti a proseguire la visita a piedi o con mezzi pubblici, del tutto privi di *confort* ed esposti anche ai rischi della diffusa microcriminalità;

se siano a conoscenza che solo l'autobus turistico consente di fornire ai gruppi organizzati tutti i servizi, peraltro compresi naturalmente nel costo della vacanza e quindi irrinunciabili, quali l'accompagnamento agli alberghi, le escursioni e gite fuori città, la visita presso i monumenti ed i luoghi più significativi;

se non ritengano pertanto che il sistema di divieti approvato dal comune di Roma, impedisca di fatto ai turisti di poter usufruire dei servizi fondamentali, oltre a determinare gravi pregiudizi in ordine alla sicurezza personale di migliaia di visitatori del nostro Paese;

quali immediate iniziative intendano intraprendere per scongiurare i gravissimi disagi cui sarebbero sottoposti i gruppi turistici, la cui mancata rimozione inevitabilmente costringerebbe la totalità dei *tour operator* internazionali, già in forte stato di allerta, a dirottare i flussi turistici verso altre città o, addirittura, altri Paesi;

se non ritengano quindi doveroso intervenire presso il comune di Roma, per l'immediata modifica della illogica disposizione e consentire, al contrario, una più adeguata e corretta regolarizzazione del sistema di gestione e controllo della circolazione in occasione del Giubileo del 2000, anche prevedendo un contingentamento del numero dei pullman ammissibili

nel centro storico e, quindi, attenuare una impostazione confusionaria, illogica e soprattutto deleteria per l'immagine del nostro Paese che rischia, se mantenuta, di arrecare un danno gravissimo a tutto il comparto turistico. (5-07351)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CHINCARINI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 30 della legge 472 del 1999 « Interventi nel settore dei trasporti », pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1999, modificando l'articolo 23 del decreto legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della strada), vieta la collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1089 del 1939, 1497 del 1939, dal decreto legge 312 del 1985 convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 e dalla legge 6 dicembre 1981 n. 394 (in pratica nelle zone di particolare interesse artistico, storico e paesaggistico);

sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1999 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 recante « Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali » (in pratica sostituisce, abrogandole, le leggi sopracitate). In particolare all'articolo 50 si vieta la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici di interesse storico ed artistico o in prossimità di essi, se non dopo autorizzazione della competente Soprintendenza. All'articolo 157 si vieta invece di collocare cartelli e mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali, se non previa autorizzazione della regione;

tali disposizioni stanno creando non pochi problemi di comprensione e di ap-

plicazione alle amministrazioni locali di quei comuni interessati dai vincoli ambientali, che non sono in grado di autorizzare nuove installazioni -:

se non ritengano opportuno intervenire con apposita urgente circolare per chiarire quale debba essere la normativa che gli amministratori locali sono tenuti ad applicare, sia in riferimento alle nuove domande per il collocamento o l'affissione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, sia in riferimento a quelli già esistenti;

se invece dimostrino, vietandoli, di non tener conto, da un lato, che le entrate derivanti dal collocamento dei mezzi pubblicitari incidono in maniera rilevante sui bilanci di quei comuni i cui centri storici ricadono nei vincoli artistici e storici istituiti a partire dal 1939 e, dall'altro, dell'indubbio danno che ne deriverebbe alle attività economiche in località a prevalente vocazione turistica. (4-28396)

GIACALONE, GIOVANNI BIANCHI, CARLI, CIANI, FERRARI, GAMBALE, GIACCO, MANCA, NIEDDA, PALMA, PICCOLO, REPETTO, RISARI, RIZZA, SAONARA, SERVODIO, BOCCIA, CASILLI, DELBONO, FRIGATO, GATTO, DOMENICO IZZO, MOLINARI, OLIVO, MARIO PEPE, PISCITELLO, RICCI, RIVA, RUGGERI e SCANTAMBURLO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

in data 16 novembre 1999, a 60 miglia sud sud-ovest dall'isola di Lampedusa, in acque internazionali del canale di Sicilia, motovedette militari tunisine hanno operato il sequestro di due motopesca di Mazara del Vallo;

nel corso dell'inseguimento del mp « Vischio » e del mp « Tritone » le unità navali militari tunisine hanno fatto uso, a scopo intimidatorio, delle armi da fuoco provocando il ferimento del comandante signor Vittorio Raspanti;